



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11059 del 2021, proposto da

Fabiola Dafne Leone, rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Acampora, Riccardo Ferretti, Margherita Acampora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Cineca, Commissione per la Predisposizione dei Questionari per il Test di Medicina, Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Università degli Studi di Foggia, Università degli Studi dell'Aquila, Università Politecnica delle Marche, Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Università di Roma “Sapienza”, Università di Siena, non costituiti in giudizio;

Ministero della Salute, Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi Palermo, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - Napoli,

Universita' degli Studi Foggia, Universita' degli Studi L'Aquila, Universita' degli Studi Perugia, Universita' Politecnica delle Marche - Ancona, Universita' degli Studi di Salerno - Fisciano, Universita' degli Studi Roma Tor Vergata, Universita' degli Studi Roma La Sapienza, Universita' degli Studi Siena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Margherita Marrocco, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Maria Caianiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Maria Pia Gentile, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia:

a) della graduatoria definitiva relativa alla prova unica di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, pubblicata dal MUR in data 28/09/2021, nonché dei successivi scorrimenti e aggiornamenti, redatta all'esito delle prove preselettive per l'ammissione ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, per l'a.a. 2021/2022, nella parte in cui viene assegnato alla ricorrente il punteggio di 32,30 e la colloca alla posizione 19862;

b) degli elenchi di numero di protocollo sconosciuto dei vincitori assegnati e prenotati, pubblicati in data 28/09/2021 sui siti web degli atenei di seguito indicati, nonché degli ulteriori scorrimenti e aggiornamenti di graduatoria successivamente pubblicati, relativi ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Medicina e Chirurgia (Tecnologica) e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, per l'a.a. 2021/2022, nella parte in cui non comprendono la ricorrente per l'ammissione ai corsi di laurea presso i seguenti atenei: Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", Università degli Studi di Foggia, Università degli Studi dell'Aquila, Università Politecnica delle

Marche, Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Università di Roma "Sapienza", Università di Siena;

c) dei decreti di numero e data sconosciuti adottati dai Rettori dei predetti atenei di approvazione degli elenchi sub b) e degli ulteriori aggiornamenti e scorrimenti di graduatoria;

d) dei quesiti come predisposti dal CINECA identificati ai numeri 14, 39 e 55 del test a risposta multipla somministrato alla ricorrente nel corso della prova di ammissione al corso di laurea sub a) corrispondenti ai quesiti numero 21, 23 e 58 del test a risposta multipla pubblicato dal MUR;

e) dei quesiti numero 56, 57, 58 e 60 del test a risposta multipla somministrato alla ricorrente nel corso della prova di ammissione al corso di laurea sub a) corrispondenti ai numeri 53, 55, 59 e 57 del test a risposta multipla pubblicato dal MUR;

f) di tutti gli atti e verbali di data e numero sconosciuto, provenienti dalla Commissione per la predisposizione dei questionari per il test di medicina, chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, con i quali sono stati predisposti e approvati i quesiti da somministrare alle prove preselettive per l'ammissione ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, per l'a.a. 2021/2022;

g) dei provvedimenti di data e numero sconosciuto con i quali è stato individuato il contingente di posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia presso tutte le università italiane, per i candidati dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2021/2022, come fissato e stabilito dal DM 740 del 25/06/2021 anch'esso impugnando;

h) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la ricorrente;

nonché per l'accertamento:

i) del diritto della ricorrente all'assegnazione di ulteriori 5,3 punti aggiuntivi ai

32,30 già conseguiti, dovuti all'annullamento dei quesiti impugnati sub d);

l) del diritto della ricorrente all'assegnazione del punteggio dovuto all'annullamento dei quesiti impugnati sub e) pari a, complessivamente, 6,4 punti;

m) del diritto della ricorrente al risarcimento in forma specifica annesso all'immatricolazione ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Medicina e Chirurgia (Tecnologica) presso uno degli atenei prescelti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Margherita Marrocco e di Ministero dell'Università e della Ricerca e di Università degli Studi Palermo e di Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - Napoli e di Università degli Studi Foggia e di Università degli Studi L'Aquila e di Università degli Studi Perugia e di Università Politecnica delle Marche - Ancona e di Università degli Studi di Salerno - Fisciano e di Università degli Studi Roma Tor Vergata e di Università degli Studi Roma La Sapienza e di Università degli Studi Siena;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 il Consigliere Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Considerato che le censure svolte con il primo motivo di ricorso, avverso la corretta formulazione e la relativa risposta giudicata corretta dall'Amministrazione universitaria relativamente agli avversati quesiti n. 21,23,58 impingono nel fulcro della discrezionalità tecnica, astretta alla c.d. riserva di amministrazione, sindacabile da questo Giudice solo nell'ipotesi di manifesta illogicità, evidente

irragionevolezza, travisamento o macroscopici vizi logici (cfr. in tema di valutazione di prove scritte di un concorso, T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. III, 7 maggio 2021, n. 1150); vizi che nella specie non risaltano; di recente anche il Giudice d'appello ha ribadito al riguardo che *“la scelta dei quesiti da sottoporre ai candidati durante le prove rappresenta espressione di potestà discrezionalità dell'amministrazione pubblica che, in quanto tale non è suscettibile di sindacato giurisdizionale, ad eccezione delle ipotesi in cui sia manifestamente illogica o irragionevole.”* (Consiglio di Stato, Sez. III, 18/03/2021, n.2314; *in terminis*, Consiglio di Stato, Sez. II, 23/02/2021, n. 156; in tal senso anche, cfr. ex multis, TAR Lazio, Roma, sez. III, ord. 29 marzo 2021, n. 1965 e sent. 14 giugno 2021, n. 7091);

Ritenuto, inoltre, che in relazione alle censure sulle criticità/ambiguità di taluni quesiti: a) il carattere sommario della presente fase cautelare non consente al riguardo di poter svolgere i necessari approfondimenti istruttori possibili solo nella più appropriata sede di merito; b) in ogni caso le censure in discorso, ove si rilevassero (in tutto o in parte) fondate determinerebbero effetti diffusi ed estesi all'intera graduatoria, con rifacimento integrale della stessa (non certo limitato alla sola ricorrente) e con esiti allo stato del tutto imprevedibili anche rispetto alla posizione del ricorrente; ciò rende di difficile configurazione il “fumus” che deve sorreggere l'istanza cautelare e non coerente la domanda di immatricolazione con riserva;

Osservato che la censura dedotta con il secondo motivo, in sintesi appuntata sull'asserita “perdita di tempo” della candidata nell'affrontare il quesito n. 56 (poi annullato in via di autotutela con riconoscimento a tutti i concorrenti del punteggio di 1,5 equivalente a quello attribuito per ogni risposta corretta), quesito asseritamente esaminato tra i primi dalla ricorrente, si risolve in una petizione di principio in ordine alla addotta “perdita di tempo” – non essendo, tra l'altro, provato che la ricorrente anziché soffermarsi sul quesito lo abbia accantonato onde esaminare i successivi, per poi eventualmente ritornare a riflettere su di esso al

termine, come sovente accade– ed inoltre, non appare, tale censura, delineare uno specifico vizio di legittimità;

Ritenuto che la doglianza, di cui al terzo motivo in punto all'errato calcolo dell'offerta formativa degli Atenei, ai cui fini la P.A. avrebbe dovuto tener conto non solo della effettiva capacità didattica di ciascun ateneo, ma, altresì, del numero effettivo di studenti regolarmente iscritti al corso di studio d'interesse che risultino in regola con gli esami da sostenere in ogni anno accademico, e considerare quindi anche gli abbandoni del ciclo di studi, oltre a non reggere alla c.d. prova di resistenza in virtù della arretrata posizione in graduatoria della ricorrente, collocatasi alla posizione 19.802, con punti 32,30 a fronte dei soli 14.020 posti disponibili, appare anche infondata nel merito ove si consideri che gli eventuali abbandoni del corso di studi vanno prevalentemente ad incrementare il numero dei posti disponibili per l'iscrizione ad anni successivi e non certo al primo anno;

Ritemuto pertanto conclusivamente che il gravame non appare assistito da sufficiente *fumus* di fondatezza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) Respinge la domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente Ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

Roberto Montixi, Referendario

L'ESTENSORE
Alfonso Graziano

IL PRESIDENTE
Giuseppe Daniele

IL SEGRETARIO